



COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2014
Modifiche Delibera Consiglio n. 20 del 29.04.2015
Modifiche Delibera Consiglio n. 20 del 30.07.2020
Modifiche Delibera di Consiglio n. del

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 2 bis Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	pag. 5
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 7
Art. 4 Soggetto Attivo	pag. 9

TITOLO II – Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 5 Presupposto	pag. 9
Art. 6 Soggetti Passivi	pag. 9
Art. 7 Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI	pag.10
Art. 8 Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI	pag.11
Art. 9 Determinazione superficie	pag.12

TITOLO III – Tariffe

Art. 10 Copertura costi di servizio di gestione	pag. 15
Art. 11 Piano Finanziario	pag. 16
Art. 12 Determinazione Tariffe	pag. 16
Art. 13 Tariffa Utenze Domestiche	pag. 17
Art. 14 Tariffa Utenze Non Domestiche	pag. 18
Art. 15 Tributo Provinciale	pag. 19
Art. 16 Tributo Giornaliero	pag. 19

TITOLO IV – Riduzioni e Agevolazioni

Art. 17 Mancato Svolgimento del Servizio	pag.20
Art. 18 Utenze domestiche: riduzione per compostaggio	pag. 21
Art. 19 Utenze non domestiche: riduzione per riciclo	pag. 21
Art. 20 Utenze non Domestiche: riduzioni per uso stagionale	pag. 22
Art. 21 Riduzioni per raccolta e conferimento alla stazione ecologica	pag. 22
Art. 22 Ulteriori riduzioni ed esenzioni	pag. 22
Art. 22 bis Riduzioni utenze non domestiche -Emergenza Covid 19	pag 23
Art. 22 ter Bonus Sociale Utenze domestiche con disagio socio economico-Emergenza Covid 19	pag 24
Art. 23 Cumulo di Riduzioni e Agevolazioni	pag. 24

TITOLO V – Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso

Art. 24 Dichiarazione inizio, variazione e cessazione	pag. 25
Art. 25 Riscossione	pag. 29
Art. 25 bis Presentazione di reclami e richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati	pag. 30
Art. 26 Rimborsi e Compensazione	pag. 31
Art. 27 Somme di modesto ammontare	pag. 32
Art. 28 Funzionario Responsabile	pag. 32
Art. 29 Verifiche ed accertamenti	pag. 32

Art. 30 Sanzioni e Interessi	pag. 33
Art. 31 Rateizzazione	pag. 34
Art. 32 Riscossione Coattiva	pag. 35
Art. 33 Contenzioso	pag. 35

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 Entrata in vigore	pag. 35
Art. 35 Disposizioni transitorie	pag. 36

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto Del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione dal 1° gennaio 2014 della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dai commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi del'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "riciclo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- b) "autocompostaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- c) "compostaggio di comunità", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- d) “riutilizzo”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- e) “recupero”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
- f) utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 2 BIS Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo di almeno 2 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo,

non inferiore a due anni per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) per il periodo minimo di 2 anni. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi.

9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al gestore del servizio rifiuti, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.

12. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,

individuare dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli

animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 - Soggetto Attivo

- 1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 5 - Presupposto

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.
- 2. La detenzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno due dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

Art. 6 - Soggetti Passivi

- 1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali o le aree scoperte assoggettabili di cui al successivo art. 7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo .
- 2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui

che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. In mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

3. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, il titolare

dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva dai singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
7. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 7 - Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a

loro volta assoggettati al prelievo.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione di due dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 8 - Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto si considerano non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata risultante dagli atti catastali
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali ad esempio, parcheggi liberi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari nonché balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- I locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas,

telefonica o informatica e non arredati;

- le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive;
 - le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche ecc.
- i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (locali tecnici quali i vani caldaia locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale.
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli non sottratte all'uso pubblico;
- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

2. Le circostanze che determinano l'esclusione dal tributo debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere comprovate da elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 9 - Determinazione superficie

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in Catasto e corredate di planimetria), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, per cui non è possibile addivenire alla determinazione della superficie pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, ai sensi dell'art. comma 648 L.147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte

decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU) di cui al D.Lgs.

507/1993 e al D.P.R. 158/1999 e della TARES di cui all'art.14 D.L. 6/12/2011 n.201. In ogni caso, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art.

24 se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
6. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano

rifiuti speciali stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
Studi Medici e Ambulatori	20
Carrozzeria, Officina, Elettrauto, Carburaturista	50
Attività industriali con stabilimenti di produzione	40
Attività artigianali di produzione di beni specifici	20
Gommista	50
Tipografie artigiane e laboratori di pelletteria	20

7. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq 12 per colonnina di erogazione.

TITOLO III – Tariffe

Art. 10 - Copertura costi di servizio di gestione

1. La TARI è istituita per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo art. 11.

Art. 11- Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'organo competente alla sua approvazione almeno 30 giorni antecedenti il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
3. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.
5. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 12 - Determinazione Tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art.1, comma 650, L.147/2013).
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di C.C. 17 del 24/06/2013 e modificato e integrato con Atto di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2014.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed

ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

5. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente, ovvero dal Consiglio Comunale fino a quando non sarà individuato a livello regionale un organismo sovra comunale con competenze specifiche. La deliberazione dell'approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termini di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche .

Art. 13 - Tariffa Utenze Domestiche

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 5 dell'art. 12 del presente Regolamento, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 158/99 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati con facoltà di calibrarli in base alla specificità del Comune.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi dell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o

ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, dai cittadini italiani residenti all'Estero (iscritti A.I.R.E.), da soggetti diversi dalle persone fisiche, si applica la tariffa media corrispondente ad un numero di occupanti pari a 3 persone.

6. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento con l'applicazione della sola quota fissa. Si considerano, invece, utenza domestica non residente, con applicazione dell'intero quote, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .

Art. 14 - Tariffa Utenze Non Domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati in conformità all'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parti del medesimo compendio. Nel caso che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente K_c potenziale di produzione stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15 - Tributo Provinciale

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della TARI, e viene riscosso dal Comune con le stesse modalità. Le somme incassate vengono riversate alla Tesoreria della Provincia.

Art. 16 - Tributo Giornaliero

1. E' istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio (art.1, comma 662, L.147/2013).

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria determinata come disposto dall'art. 14 comma 2 e 3, maggiorata del 100% .
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del TOSAP , la TARI giornaliera deve essere comunque versata.
6. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

TITOLO IV – Riduzioni e Agevolazioni

Art. 17 - Mancato Svolgimento del Servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa (comma 656, art.1,

L.147/2013) per il periodo in cui persiste tale situazione.

Art. 18 Utenze Domestiche: riduzione per compostaggio

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione in misura pari al 20% della parte variabile della tariffa TARI, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Per l'esercizio 2014 si considerano valide le istanze presentate regolarmente negli anni precedenti.

Art. 19 Utenze non Domestiche: riduzione per riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013.

2. Alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile del tributo determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultanti da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo e la quantità di rifiuti producibili dal contribuente secondo le percentuali che seguono:

a) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti urbani assimilati effettivamente avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;

b) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti urbani assimilati effettivamente avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;

c) riduzione tariffaria del 50% per produzione di rifiuti urbani assimilati effettivamente avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;

3. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta. Nel caso in cui non sia possibile stimare e/o comprovare la produzione totale annua dei rifiuti, la stessa verrà determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 secondo la seguente formula : (kg avviati al riciclo) / (Kd assegnato *superficie a ruolo)* 100. Tenuto conto che l'utente non domestico si

avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione calcolata con la metodologia anzidetta non può superare il 50% della quota variabile.

Art. 20 Utenze non Domestiche: riduzioni per uso stagionale

1. Per le aree scoperte e per i locali dove si esercita un'attività di ristorazione/bar e omologhe a carattere stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
2. La predetta riduzione si applica d'ufficio alle aree scoperte utilizzate e dichiarate per dette attività di cui al punto 1., mentre per i locali compete solo quando l'uso stagionale risulti dalla licenza o da una certificazione dell'Ufficio Commercio.
3. Si applica, altresì, il 30% di riduzione alle attività distinte ed accessorie all'interno di campeggi; la riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente l'esistenza del presupposto.
4. Nel caso di aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento a carattere stagionale la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

Art. 21 Riduzioni per raccolta e conferimento alla stazione ecologica.

1. Le utenze maggiormente virtuose che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta (isola ecologica), hanno diritto ad un incentivo economico determinato sulla base dei rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. Il virtuosismo delle utenze è determinato in relazione alla tipologia e quantità di rifiuti conferiti presso il centro di raccolta secondo le modalità stabilite dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Numana
3. L'ATA comunicherà entro il 31 gennaio dell'anno successivo i nominativi di coloro che hanno diritto all'incentivo di cui al punto 1.
4. Tale agevolazione andrà in vigore dall'anno 2015.

Art. 22 Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013, sono previste ulteriori agevolazioni, esenzioni e riduzioni, per usufruire delle quali è necessario che siano presenti entrambi i requisiti, sia sociali che economici, come di seguito specificati.
2. RIDUZIONE: La tassa è ridotta del 50% per gli immobili di residenza anagrafica occupate

da famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 70, eventualmente con la presenza, in via esclusiva:

- soggetto portatore di handicap;
- invalidi per una percentuale minima del 70%;
- soggetti che comunque non abbiano conseguito redditi per un intero anno solare;

3. Per essere accordata la riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
 - a) l'immobile occupato di residenza anagrafica ed eventuale pertinenza, come definita ai fini I.MU., deve essere non di lusso (cat. A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6);
 - b) i soggetti devono avere un reddito imponibile Irpef non superiore ad € 18.000,00 se monooccupante e non superiore ad € 25.000,00 se il nucleo familiare è formato da due persone;
4. Le condizioni per godere dell'agevolazione devono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tassa.
5. Le domande per aver diritto all'agevolazione devono essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.
6. Per l'anno 2014 le domande potranno essere presentate entro il 30 ottobre 2014 e per le riduzioni già in essere ai fini TARES, si provvederà d'ufficio, dove possibile, alla verifica dei requisiti.
7. Viene riconosciuta l'esenzione per i locali e le aree utilizzati, in via esclusiva, alle associazioni a carattere umanitario, senza fini di lucro, di notoria benemerenzza, individuate con deliberazione della Giunta Comunale. Salvo nuova deliberazione vengono riconfermate quelle già individuate ai fini TARSU.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi, vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione, art. 1, comma 660 della L.147/2013.

Articolo 22 bis Riduzioni utenze non domestiche -Emergenza Covid -19

1. Per il solo anno 2020, in conformità alla delibera ARERA n. 158/2020, alle utenze non domestiche di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura, con provvedimenti

governativi emessi a seguito dell'emergenza COVID-19, sono applicate le riduzioni della quota

variabile della tariffa in percentuale, come di seguito specificato:

N02 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE : - 16,66% PV
N05 ALBERGHI CON RISTORAZIONE :- 16,66% PV
N06 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE : - 16,66% PV
N08 UFFICI E AGENZIE : - 16,66% PV
N10 NEGOZI ABBIGL., CALZ.. ECC. : - 25% PV
N23 ATT.ARTIGIANALEI TIPO PARRUCHI./ESTET. : - 25% PV
N12 ATT.ART. TIPO FALEG./IDRAU. ECC. : - 16,66% PV
N13 CARROZZERIA/ELETTRAUTO : - 16,66% PV
N14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPAN. : - 16,66% PV
N15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE : - 16,66% PV
N16 RISTORANTI : - 16,66% PV
N17 BAR/CAFFE'/PASTICCERIA : - 16,66% PV
N22 AREE SCOPERTE : - 16,66% PV

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute automaticamente e vengono finanziate ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013.

ART 22 TER - Bonus Sociale Utenze domestiche con disagio socio economico-Emergenza Covid 19

1. Per il solo anno 2020, alle utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce un bonus sociale.

2. I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Affari sociali, e definita con delibera di Giunta;

3. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

4. Qualora i soggetti beneficiari non siano in regola con la TARI degli anni precedenti il contributo è erogato a compensazione degli importi pregressi e non pagati.

5. Tale bonus non è cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le riduzioni non sono cumulabili e si applica quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso

Art. 24 - Dichiarazione T A R I

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione assume inoltre la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data effettiva di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto previsto all'art. 11, commi 1 e 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione

della qualifica;

- c) Dati identificativi dell'utenza: estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti, salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 5;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

UtENZE non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e numero dell'interno ove esistente, la superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) l'oggetto della variazione.

6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal soggetto obbligato e corredata della fotocopia del documento di identità, è presentata direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata (PEC). Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data delle ricevute di consegna per la PEC o alla data di invio della e-mail in caso di posta elettronica ordinaria.
8. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune, scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Tributi, riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse *[nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta]* le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso apposito link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti.
9. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione o cessazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Portale dell'Agenzia delle Entrate "PuntoFisco").

10. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di SCIA da parte di attività produttive devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
12. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc..
13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al terzo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al terzo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 2. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione del tributo così come disciplinati nei precedenti commi 13 e 14, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 9.
16. Relativamente alle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 per le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, gli effetti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 25 – Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. In particolare il versamento può essere effettuato:

a. mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24):

b. tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali

2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione;

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

4. La trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.

5. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero tre rate, con scadenza: 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre o in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.

6. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 5.

7. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari , ferme restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune , il contribuente può chiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso lo Sportello dell'Ente gestore della tariffa.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento l'Ufficio preposto procederà, previo inserimento dei versamenti effettuati e in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata.. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento della somma dovuta, nonché l'avvertimento che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con l'applicazione delle sanzione del 30% per omesso/insufficiente versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97 , oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione .
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 25-bis PRESENTAZIONE DI RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI O DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti, reclami scritti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Tali richieste sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali, con le modalità indicate all'art. 24 comma 7 . Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:.

- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.

4. Relativamente alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati la risposta, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si possa rilevare la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. 296/2006 direttamente nel primo invito di pagamento utile.

6. Resta fermo che, qualora con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui al successivo art. 26.

Art. 26 - Rimborsi e Compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla normativa a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 27 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 20,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 28 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o degli imparziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 97 n. 472,

successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimenti alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c.

Art. 30 - Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo..
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Art. 31 - Rateizzazione

1. Sia la TARI ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali giornalieri determinati dall'art. 1284 del c.p.c. fissati in ragione annua con decreto ministeriale, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Se l'importo è superiore a euro 15.000,00 la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a euro 15.000,00, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la cadenza dell'ultima rata.
3. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro giorni 30 dalla scadenza della predetta data.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile come disposto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
5. Il contribuente può chiedere un'ulteriore rateizzazione del tributo indicato nell'invito di pagamento, entro la scadenza del termine di pagamento dell'importo che si intende rateizzare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a euro 100
- c) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- d) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione
- e) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento del tributo, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

Art. 32 - Riscossione Coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente art. 30, il Comune provvederà alla riscossione mediante ruolo di cui al DPR n. 602/73 o ingiunzione fiscale di cui R.D. 639/1910.

Art. 33 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 546/92 e successive modificazioni.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalla normative vigenti e, in particolare, dall'art. 1 della Legge n.147/2013 e s.m.i.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU) e del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB) LE

UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE.

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Aree scoperte e parcheggi
3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4	Stabilimenti balneari
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case di cura e riposo
9	Uffici, agenzie, studi professionali
10	Banche ed istituti di credito
11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
12	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetiste
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
16	Attività industriali con capannoni di produzione
17	Attività artigianali di produzione beni specifici
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
19	Bar, caffè, pasticceria
20	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
21	Plurilicenze alimentari e/o miste
22	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

23	Discoteche, night-club	
----	------------------------	--